

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1155)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1960

(V. Stampati nn. 465 e 860)

d'iniziativa del deputato COLITTO (465); e dei deputati ERMINI e DE MARIA (860)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 19 LUGLIO 1960

Modificazioni degli articoli 41, 66 e 67 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 41 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

« Gli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, nominati in seguito a concorso, sono determinati, tenuto conto dell'importanza del servizio, dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità. In ogni caso, detti stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11

gennaio 1956, n. 19. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro della sanità, il quale decide, sentito il parere del Ministero dell'interno ».

Art. 2.

L'articolo 66 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« Uno speciale regolamento per ciascun comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa previo parere del Consiglio provinciale di sanità, stabilisce il numero delle condotte mediche, veterinarie

ed ostetriche e provvede allo stato giuridico e al trattamento economico del personale sanitario in analogia con quanto disposto per i dipendenti del comune nella legge comunale e provinciale, sempre che non sia provveduto diversamente dal presente testo unico e dai regolamenti per la sua esecuzione.

Le Amministrazioni comunali e consorziali hanno l'obbligo, seguendo la procedura prevista dal precedente comma, di estendere al personale sanitario i miglioramenti che esse siano autorizzate dalla legge a concedere ai propri dipendenti, quando provvedano a farne concessione agli altri impiegati di ruolo.

Il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è definitivo ».

Art. 3.

L'articolo 67 del testo unico delle leggi sanitarie è sostituito dal seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere del Consiglio provinciale di

sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti distribuendo le condotte in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse. In ogni caso detti stipendi minimi non possono essere inferiori, per i medici ed i veterinari condotti, allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271 ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 111 gennaio 1956, n. 19, e per le ostetriche condotte a quello degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 180 ai sensi della predetta tabella. È riconosciuto, a tutti gli effetti di carriera ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali.

Contro il provvedimento della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso al Ministro della sanità che decide, sentito il parere del Ministero dell'interno ».